ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA GESTIONE DELLE OPERE D'ARTE PER IL PRIVATO: ULTIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

LA CESSIONE DEI BENI DA PARTE DEL COLLEZIONISTA: I PRINCÌPI DELLA CASSAZIONE N. 6874 DEL 2023. QUANDO SCATTANO I REQUISITI PER LA NON TASSAZIONE IRPEF

Avv. Angelo Vozza

19 settembre 2023

Dimmi che collezionista sei e ti dirò quali tasse pagare

Chi si avvicina all'arte per passione o per investimento oppure possiede una collezione ereditata, deve chiedersi se i proventi della vendita delle opere collezionate siano tassabili.

L'interesse del Fisco per le collezioni

L'Agenzia delle Entrate è interessata a conoscere il patrimonio dei contribuenti e le fonti di reddito tassabili.

Come si declina questo interesse nei confronti dei collezionisti?

Per quanto riguarda il **patrimonio costituito da collezioni**, la rilevanza fiscale è evidente nel caso di successioni, ma non si può sottovalutare l'importanza del c.d. monitoraggio fiscale delle opere d'arte possedute all'estero.

Lo sguardo del Fisco sulle collezioni conservate all'estero

Gli eredi litigano, il Fisco indaga

Margherita Agnelli, figlia dell'Avvocato e madre di John e Lapo Elkann, nel 2007 instaurò un giudizio per contestare la divisione ereditaria, sostenendo che all'estero esisteva un tesoretto di oltre 1 mld di euro, comprendente importanti opere d'arte.

… e non è detto che si salvi chi ha fatto la Voluntary disclosure

Nel 2018 la GdF di Bergamo ha eseguito il più grande sequestro di opere d'arte mai fatto ad un collezionista: 77 quadri per un valore di oltre 25 mil.: Burri, Fontana, Canaletto, Modigliani, Arcimboldo e una delle tre versioni del Bacio di Hayez (la più celebre, quella in cui la ragazza indossa un abito bianco), variante del dipinto conservato a Brera.

Queste opere erano state portate in Italia in seguito alla V.D. del 2015, assumendo che si trattasse del patrimonio di un collezionista.

… se regolarizza da collezionista mentre è un mercante d'arte

Il sequestro è stato impugnato sostenendo che l'unico illecito era la mancata dichiarazione del patrimonio posseduto all'estero, regolarizzato con la V.D.; ma la Procura ha ritenuto che le opere d'arte facessero parte di una attività d'impresa diretta alla vendita, mai dichiarata al Fisco.

Il fatto che quel contribuente non fosse un collezionista, ma un mercante d'arte, per i giudici del Riesame, si desumerebbe dal fatto che i capolavori erano accatastati in un garage e un collezionista «animato da intenti contemplativi non lascerebbe mai le sue opere in condizioni così nocive».

Voluntary disclosure virtuose di opere d'arte

La Voluntary disclosure è stata comunque una buona occasione per regolarizzare quella parte del patrimonio all'estero costituito da collezioni, a volte con un costo per i contribuenti davvero minimo.

Infatti, se l'acquisto risaliva ad anni non più accertabili dal Fisco ed, inoltre, si doveva documentare certa attestante il costo d'acquisto, tale valore (con rivalutazione monetaria) diventava punto di riferimento per quantificare il costo della regolarizzazione.

Case history: quadro di Dalì da 7 milioni, regolarizzato con 20.000 euro.

Collezionista o mercante d'arte?

Oltre alla collezione come patrimonio che cade in successione e da monitorare se posseduto all'estero, il Fisco è interessato alla collezione come possibile **fonte di reddito da tassare**.

In proposito, la domanda da porsi è **dove finisce il collezionista e inizia il mercante d'arte**.

Meglio darsi una risposta prima che ci venga chiesto dall'Agenzia delle Entrate.

Che collezionista sei?

Negli USA, dove la regolamentazione del mercato dell'arte e delle collezioni è probabilmente la più evoluta nel mondo, esistono tre figure tipiche: **dealer**, **investor** e **collector**.

A ciascuna figura corrisponde un diverso regime fiscale.

Il problema è che queste separate figure in Italia, sebbene non siano previste da alcuna norma, sono state individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, con conseguente incertezza dei collezionisti sulla rilevanza fiscale della loro attività.

Dealer: mercante d’arte

In generale, nel nostro ordinamento deve essere considerato mercante d’arte (dealer) chi investe **professionalmente** ed **abitualmente** in opere d’arte allo scopo di trarne profitto, svolgendo così un’attività d’impresa di intermediazione nella circolazione dei beni.

In questo caso, l’attività di compravendita delle opere d’arte è tassata ai fini dell’**IRPEF come reddito d’impresa** ed è soggetta anche all’**IVA**.

Si tratta di veri e propri imprenditori, che devono dotarsi di partita IVA e di tutto il relativo corredo contabile-amministrativo.

Rischio di apparire un mercante d'arte?

Secondo la giurisprudenza **elementi sintomatici** del carattere imprenditoriale dell'attività posta in essere da un collezionista possono essere:

- il carattere continuativo dell'attività di compravendita;
- il rilevante «giro d'affari» realizzato con le cessioni;
- il numero di acquirenti e la rilevanza delle singole vendite;
- il ridotto intervallo temporale fra acquisto e vendita;
- la presenza di atti diretti a incrementare il valore ante cessione;
- la comprovata esperienza nel settore del bene venduto;
- il ricorso a finanziamento bancario per gli acquisti.

Segue: Rischio di apparire un mercante d'arte?

Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto fondato tassare come titolare di reddito d'impresa un contribuente che, pur sostenendo di operare come collezionista di **mobili d'antiquariato**, aveva acquistato mobili per 350 mila euro per poi rivenderli nello stesso anno (**Cass. n. 27208/2006**):

«L'esistenza del requisito di professionalità e dell'abitualità dell'attività, sia pure in un solo anno, risulta dal fatto che l'acquisto dei mobili ha comportato un investimento rilevante»

In un'altra sentenza, viene ritenuto imprenditore un filatelista che aveva venduto in un anno **francobolli** per oltre 500mila €, trattandosi di ex socio di società dedita al commercio di francobolli, nonché per la notevole entità delle vendite nei confronti di una pluralità di acquirenti (**Cass. n. 6235/2015**).

Il collezionista **speculatore occasionale**

Anche quando il collezionista non opera con modalità tipiche di un *art dealer*, occorre comunque domandarsi se la **plusvalenza** realizzata con la vendita dell'opera d'arte possa essere considerata derivante da **attività commerciale occasionale**, tassabile ai fini dell'IRPEF (ma non dell'IVA) come «redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente» (art. 67, comma 1, lett. i, del TUIR).

In proposito, si sono registrate posizioni del tutto contrastanti:

- parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto che **ogni vendita** di bene da collezione, anche acquistato in epoca risalente, costituisca attività commerciale occasionale;

- altra parte ha richiesto un *plus*: una **pluralità di atti collegati** funzionalmente alla vendita.

Collector che vende: investor

In base alla **tesi più rigorosa**, sarebbe **irrilevante qualunque intento speculativo**, essendo sufficiente il dato oggettivo della emersione di una plusvalenza fra costo d'acquisto e prezzo di vendita dell'opera d'arte.

Seguendo questo orientamento, la Cassazione si è pronunciata su casi di **filatelisti** che avevano acquistato e, poi, venduto francobolli, ritenendo che il relativo ricavo fosse tassabile come **attività commerciale occasionale**:

«Il collezionista che acquista un lotto di francobolli e, poi, ne rivende una parte recuperando il prezzo e inserendo nella sua collezione i pezzi che così gli vengono a costare nulla, compie una operazione economica produttiva di un'entrata imponibile ai fini dell'IRPEF» (**Cass. n. 3039/2008 e n. 8196/2008**).

L’erede non si tassa

In ogni caso, anche i fautori della tesi più rigorosa hanno **escluso** la tassazione del corrispettivo della vendita di collezioni di cui si è entrati in possesso **come erede o per donazione**.

In questi casi, non si può ipotizzare un’attività commerciale, neppure occasionale, mancando qualsiasi attività di intermediazione nella circolazione dei beni, trattandosi di «***una semplice operazione di dismissione patrimoniale***» (Agenzia Entrate, risoluz. n. 5/2001).

Alert: rischio contestazione «abuso di diritto»

La soluzione più equilibrata

Si può ritenere che la semplice vendita di un bene collezionato possa costituire attività commerciale occasionale?

Per essere rilevante ai fini IRPEF il plusvalore realizzato con la vendita di oggetti d'arte o da collezione deve essere il risultato di una «**attività**»: non un atto isolato, ma una **pluralità di atti unificati sul piano funzionale dall'unicità dello scopo**.

Si ha, dunque, attività commerciale (occasionale) quando si realizzano **più atti di acquisto e di vendita** oppure, sebbene vi sia un solo bene acquistato e venduto, lo stesso sia stato oggetto di un'**attività di valorizzazione** durante il periodo di possesso.

Insufficienza della vendita per qualificare il collector come investor

Poiché un **intermediario** non agisce solo al fine di rientrare delle spese, si deve ritenere che agisca sempre con **intento speculativo**.

Pertanto, **per ritenere che un collezionista agisca** (sebbene occasionalmente) **come intermediario nella vendita** di opere d'arte, necessariamente **si dovrà riscontrare un intento speculativo** nella sua attività fin dall'acquisto del bene.

Il Fisco dovrà provare «***una pluralità di atti*** – *anche compiuti nell'arco di diversi anni* – ***tra loro collegati e preordinati al conseguimento di un reddito*** *attraverso la cessione*» (Risposta del Governo a interrogaz. parlamentare 5-1718 del 21.03.2019).

Quale attività commerciale di intermediazione snatura il collezionista?

In questo senso si è pronunciata la Cassazione in relazione ad un collezionista che aveva incassato ingenti somme dalla vendita di **auto d'epoca**:

«*L'attività qualificata dal carattere commerciale esclude condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso, atteso che tale nozione implica* ***una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo*** *… una serie di atti* ***diretti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita***» (Cass. n. 21776/2011).

Fatti rivelatori di un'attività commerciale

La giurisprudenza ha ritenuto circostanze rivelatrici della natura commerciale:

- l'arco temporale tra acquisto e rivendita;
- il ricorso a finanziamenti per l'acquisto;
- la frequenza, le modalità e il motivo delle transazioni;
- lo svolgimento di attività per valorizzare il bene (esposizione in mostre prestigiose, inserimento in cataloghi).

Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto imponibili le plusvalenze derivanti dalle vendite di opere d'arte affidate ad una galleria in considerazione del carattere ripetuto e reiterato delle cessioni, nell'arco di più anni (**Cass. n. 6465/2002**).

Fatti rilevatori per l'Agenzia delle Entrate

In un convegno a Milano nel 2017, l'allora responsabile della Direzione Coordinamento Normativo dell'Ag. Entrate affermò:

«*Un collezionista puro che compra un quadro per personale fruizione e* ***dopo anni, per necessità economiche****, lo rivende rientra nell'ipotesi di un disinvestimento patrimoniale e sulla base della norma attuale non dovrebbe avere rilevanza fiscale; ma se lo rivende in* ***tempi brevi*** *giurisprudenza e casistica ci portano a pensare che sia suscettibile di tassazione*».

Aggiungendo che inducono a presumere un'attività commerciale anche **interventi diretti valorizzare il bene prima della vendita**, come l'esposizione in mostre, costi rilevanti di restauro e assicurazione.

Collezionismo dinamico vs attività commerciale

Certe prese di posizione dimostrano scarsa la conoscenza del fenomeno «collezionismo» da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Da un lato, infatti, l'adozione di misure cautelative (come l'assicurazione) è doverosa anche per un collezionista puro. Ed il restauro è obbligatorio per legge per i beni vincolati.

D'altra parte, non si tiene conto del «**collezionismo dinamico**», inteso come creazione progressiva di una collezione ed il suo miglioramento attraverso la compravendita di opere, nonché la sua valorizzazione mediante catalogazione, prestiti a musei, ecc.

Può decidere il Fisco chi è collezionista?

La mostra "**Il sarcofago di Spitzmaus e altri tesori**" di Wes Anderson (regista visionario di Grand Budapest Hotel) alla **Fondazione Prada** è una riflessione sulle **motivazioni** che guidano l'atto di collezionare e sulle **modalità** con le quali una raccolta è custodita e presentata.

Tentativo di dare certezze: legge Bilancio 2018

In una delle prime versioni della **legge di Bilancio 2018** si pensò di dare certezza al settore, comprendendo fra i redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali quelli «derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione» secondo la definizione del DL 85/95.

Dunque, una presunzione legale della natura commerciale **fondata sulla tipologia del bene**, anziché sull'intento speculativo. Così da far diventare imprenditore (seppure occasionale) chi vendeva quadri, sculture, ceramiche, francobolli, fotografie; ma non altri beni collezionabili come auto d'epoca, orologi, gioielli antichi.

Inoltre, la norma aveva **valore interpretativo** e, dunque, obbligava i collezionisti a «regolarizzare» gli anni pregressi.

Cassaz., 8 marzo 2023, n. 6874

Nel tentativo di orientare la giurisprudenza di merito, la Cassazione ha precisato che il **collezionista «puro»** è ravvisabile in «*chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza*».

Per individuare l'***animus*** del collezionista, la Cassazione precisa che il suo interesse è «*rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che genera il fatto di possedere le opere, per l'interesse all'arte, per conoscere gli artisti , per vedere le mostre*».

Segue: Cassaz., 8 marzo 2023, n. 6874

In questo caso, la Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse giustamente qualificato il contribuente come mercante d'arte in base ad "una serie univoca di elementi": la **vendita di opere di artisti di rilievo**; la **cadenza regolare delle vendite** negli anni e **per importi notevoli**.

In realtà, anche questa pronuncia dimostra che la mancanza di una specifica disciplina positiva conduce inevitabilmente a soluzioni arbitrarie. La rilevanza degli artisti e degli importi delle opere vendute, infatti, non è incompatibile con la figura del collezionista e la "cadenza regolare negli anni" delle cessioni avrebbe meritato un esame più approfondito (le cessioni effettuate sono compatibili con l'evoluzione di un percorso artistico e, dunque, fisiologiche nell'ambito di una collezione dinamica?).

ANGELO VOZZA

Avvocato cassazionista

Tax Litigation

a.vozza@adacta.it